C/2024/5942

2.10.2024

SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2024

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2022/2065

(Caso DSA.100121 - Programma TikTok Lite Rewards)

(notificata con il numero C(2024) 5654 final)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2024/5942)

Il 5 agosto 2024 la Commissione ha adottato una decisione che rende vincolanti gli impegni a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE [1]*. Conformemente alla disposizione di cui all'articolo 80 di tale regolamento, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate, tenendo conto dell'interesse legittimo della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca di dimensioni molto grandi in questione e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.*

1. INTRODUZIONE

(1) A norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2022/2065, con questa decisione la Commissione rende vincolanti gli impegni che TikTok Technology Limited («TTTL») offre di assumersi in relazione al caso DSA.100121 e dichiara che non vi sono ulteriori motivi per intervenire in tale caso.

(2) La decisione riguarda le indagini su presunte violazioni del regolamento (UE) 2022/2065 in relazione all'introduzione di TikTok Lite nell'Unione. La Commissione sospettava che il fornitore di TikTok, non avendo individuato, analizzato e valutato con diligenza i rischi sistemici nell'Unione derivanti dal programma di ricompense di TikTok Lite prima di introdurre tale funzionalità nell'Unione, avesse violato l'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065. La Commissione sospettava inoltre che il fornitore di TikTok, non avendo adottato misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici che il programma di ricompense di TikTok Lite genera nell'Unione, avesse violato l'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065.

2. PROCEDURA

(3) Con decisione del 25 aprile 2023 la Commissione ha designato TikTok come piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 [2].

(4) A norma dell'articolo 33, paragrafo 6, e dell'articolo 92 del regolamento (UE) 2022/2065, il fornitore di TikTok era tenuto a conformarsi a tale regolamento relativamente a TikTok a decorrere dal 28 agosto 2023.

(5) Il 22 aprile 2024 la Commissione ha avviato un procedimento relativo al caso DSA.100121 a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2022/2065 in relazione all'introduzione del programma TikTok Lite Rewards nell'Unione («decisione di avvio del procedimento»).

(6) Con lettera del 22 luglio 2024, TTTL, senza riconoscere alcuna violazione del regolamento (UE) 2022/2065, si è offerta di assumersi due impegni a norma dell'articolo 71 di tale regolamento volti a garantire la conformità alle disposizioni di detto regolamento citate dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento.

[1] GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.
[2] Decisione C(2023) 2720 final della Commissione.

3. IL FORNITORE DI TIKTOK

(7) La Commissione ritiene che il fornitore di TikTok nell'Unione sia tanto TTTL quanto ByteDance Limited («ByteDance»), l'entità giuridica che controlla in ultima istanza il gruppo di società cui fa capo TTTL.

4. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA TIKTOK LITE REWARDS

(8) Nell'aprile 2024 il fornitore di TikTok ha introdotto il «programma TikTok Lite Rewards» ([3]), nell'ambito del quale gli utenti potevano accumulare punti virtuali («Points») attraverso cinque diverse attività («Tasks»): guardare i contenuti («Watch Task»), mettere «mi piace» ai contenuti («Like Task»), seguire i creator («Follow Task»), raccomandare l'app TikTok Lite agli amici («Referral Task») e accedere quotidianamente all'app («Check-in Task»). Gli utenti potevano riscattare i punti per ricevere due tipi di ricompense («Rewards») nel Reward Center:

(i) buoni regalo di partner terzi (come Amazon e PayPal); e

(ii) monete virtuali («Coins») che possono essere utilizzate per inviare regali ai creator su TikTok.

5. SOSPETTI DELLA COMMISSIONE

(9) In primo luogo, la Commissione sospettava che il fornitore di TikTok, non avendo effettuato una valutazione dei rischi ad hoc prima di introdurre il programma TikTok Lite Rewards nell'Unione, avesse violato l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065.

(10) Il fornitore di TikTok non si è considerato legalmente tenuto a effettuare tale valutazione dei rischi ad hoc prima di introdurre il programma TikTok Lite Rewards nell'Unione in quanto ha concluso, dopo un'analisi preliminare, che tale programma non avrebbe avuto un impatto critico su un rischio sistemico.

(11) La Commissione ha ritenuto tuttavia in via preliminare che il programma TikTok Lite Rewards avrebbe potuto avere un probabile impatto critico sui rischi associati allo sviluppo di un uso problematico dei social media e alla dipendenza comportamentale e che il fornitore di TikTok fosse pertanto tenuto per legge a effettuare una valutazione dei rischi ad hoc prima di introdurre il programma TikTok Lite Rewards nell'Unione. La Commissione sospettava infatti che l'uso di modelli di progettazione multipli disponibili su TikTok Lite al fine di trattenere gli utenti sul servizio potesse avere un impatto critico sul rischio di sviluppo, tra i destinatari del servizio in questione, di un uso problematico dei social media e di una dipendenza comportamentale.

(12) In secondo luogo, la Commissione sospettava che il fornitore di TikTok, non avendo adottato misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, avesse violato l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065.

(13) Il fornitore di TikTok ha ritenuto di aver adeguatamente garantito l'attenuazione dei rischi in relazione al programma TikTok Lite Rewards.

(14) La Commissione sospettava tuttavia che nessuna delle misure individuate dal fornitore di TikTok come misura di attenuazione dei rischi associati all'introduzione del programma TikTok Lite Rewards potesse costituire una misura ragionevole, proporzionata ed efficace ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 per attenuare i rischi sistemici generati da TikTok Lite nell'Unione o, quanto meno, potesse essere adattata ai rischi specifici che avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065.

([3]) Il programma TikTok Lite Rewards era disponibile solo su TikTok Lite, una nuova applicazione software introdotta in Spagna e in Francia nell'aprile 2024. TikTok Lite fa parte del servizio TikTok designato come piattaforma online di dimensioni molto grandi nella decisione di designazione.

6. **GLI IMPEGNI PROPOSTI**

(15) Il 22 luglio 2024 TTTL, in qualità di filiale principale del fornitore di TikTok nell'Unione, ha presentato gli impegni seguenti («gli impegni») volti a garantire la conformità agli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2022/2065:

1. **impegno di ritiro**: TTTL si impegna a ritirare dall'Unione europea il programma TikTok Lite Rewards, attualmente sospeso, che era stato introdotto in Francia e in Spagna nell'aprile 2024 e che ha dato luogo all'avvio del procedimento relativo al caso DSA.100121 (punto 10 della decisione della Commissione del 22 aprile 2024);

2. **impegno antielusione**: per garantire che l'impegno di ritiro sia efficace e non possa essere eluso, TTTL si impegna a non (re)introdurre nell'Unione europea un programma il cui oggetto o effetto sia, in maniera diretta o indiretta, quello di eludere l'impegno di ritiro, con l'intento di comportare un mancato rispetto di tale impegno.

7. **CONCLUSIONI**

(16) Gli impegni presentati sono adeguati per rispondere alle preoccupazioni preliminari individuate dalla Commissione.

(17) L'impegno di ritiro assicura che il fornitore di TikTok agirà in conformità degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2022/2065, in quanto il ritiro del programma TikTok Lite Rewards rimuove di fatto le funzionalità di ricompensa e incentivo di tale programma, compreso l'uso combinato delle attività (Tasks) e dei modelli multipli dannosi volti a catturare l'attenzione, che premiano direttamente l'uso abituale di TikTok Lite e gli elevati livelli di interazione con quest'ultimo. Tali ricompense e incentivi generano, per come sono progettati, un rischio di uso problematico dei social media e di dipendenza comportamentale, causando gravi conseguenze negative (reali o prevedibili) per il benessere fisico o mentale di una persona, ripercussioni negative (reali o prevedibili) in relazione alla tutela dei minori ed effetti negativi (reali o prevedibili) per l'esercizio dei diritti dei minori. Temendo che il programma TikTok Lite Rewards contribuisca, per come è progettato, al rischio di sviluppare un uso problematico dei social media e una dipendenza comportamentale, la Commissione ritiene che tale rischio non possa essere affrontato in modo efficace adottando ulteriori misure di attenuazione.

(18) L'impegno antielusione garantisce l'efficacia dell'impegno di ritiro che, come indicato in precedenza, risponde adeguatamente ai sospetti della Commissione nel caso in questione, in quanto impedisce al fornitore di TikTok di (re)introdurre nell'Unione un programma il cui oggetto o effetto sia, in maniera diretta o indiretta, quello di eludere l'impegno di ritiro.

(19) La Commissione ritiene inoltre che la natura di tali impegni e la presunta inosservanza, da parte del fornitore di TikTok, degli obblighi che essi mirano a soddisfare garantiscano che tali impegni siano facili da monitorare. A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, il fornitore di TikTok è tenuto a effettuare una valutazione dei rischi ad hoc prima dell'introduzione di qualsiasi nuova funzionalità che possa avere un impatto critico sui rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 34 di tale regolamento e a trasmettere alla Commissione e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, senza indebito ritardo dopo il completamento, una relazione contenente i risultati di tale valutazione dei rischi ad hoc. Come spiegato al considerando (11), la Commissione ritiene che una funzionalità che introduce una ricompensa diretta per l'uso abituale di TikTok o per gli elevati livelli di interazione con quest'ultimo possa avere un impatto critico sui rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065. Di conseguenza la Commissione deve essere informata in merito a simili funzionalità prima dell'introduzione nell'Unione, per poter così essere in grado di monitorare efficacemente il rispetto degli impegni.

(20) La Commissione ritiene che gli impegni proposti siano conformi al principio di proporzionalità, in quanto il fornitore di TikTok non ha proposto eventuali impegni meno onerosi che potrebbero rispondere ai sospetti della Commissione in modo altrettanto adeguato.

(21) La Commissione conclude che l'impegno di ritiro e l'impegno antielusione sono necessari e proporzionati per rispondere in maniera adeguata ai sospetti della Commissione.

(22) Alla luce degli impegni proposti, la Commissione ritiene che sia opportuno porre fine al procedimento relativo al caso DSA.100121.

(23) La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni che TTTL si è offerta di assumersi, in qualità di filiale principale del fornitore di TikTok nell'Unione, per un periodo di tempo indeterminato.